

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che stabilisce l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(2000/C 376 E/01)

COM(2000) 577 def. — 2000/0030 (CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE il 21 settembre 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), il Consiglio adotta le norme in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi e, in questo ambito, stabilisce l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, nonché l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ⁽²⁾. L'articolo 61 annovera la compilazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente legate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(2) La compilazione di tali elenchi di paesi terzi è uno degli aspetti della politica in materia di visti, per la cui attuazione occorrerà peraltro emanare una serie di disposizioni. Queste possono essere disposizioni di diritto nazionale, di diritto internazionale pubblico, di diritto dell'UE o della CE, oppure possono contenere elementi del sistema Schengen integrato nel quadro dell'UE, ma restano comunque estranee al campo di applicazione materiale del presente regolamento. Di conseguenza, il presente regolamento lascia impregiudicate queste disposizioni, che riguardano in particolare:

— le autorizzazioni, diverse dai visti, eventualmente richieste per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e imposte per un soggiorno di breve durata, come le autorizzazioni per accedere a un lavoro, a una professione o a agli studi;

— le procedure e le condizioni relative al rilascio dei visti e alla loro efficacia territoriale;

— i controlli cui sono soggetti i cittadini dei paesi terzi per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;

— il riconoscimento degli Stati e delle entità territoriali, nonché dei passaporti, dei documenti di identità o di viaggio rilasciati dalle loro autorità.

Le decisioni che il Consiglio può prendere nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e che hanno implicazioni sulle decisioni degli Stati membri in materia di rilascio dei visti.

(3) Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, vari criteri, in particolare quelli attinenti l'immigrazione clandestina, l'ordine pubblico e la sicurezza, le relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi, nonché le implicazioni dei principi della coerenza regionale e della reciprocità. Il principio della reciprocità costituisce inoltre il criterio di riferimento in base al quale deve funzionare il regime d'esenzione dall'obbligo del visto. È opportuno che in futuro si proceda all'attuazione di questo principio, per quanto riguarda l'eventuale sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto nei confronti dei cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato II, mediante accordi da concludersi fra la Comunità e i paesi terzi, ma sin d'ora, nell'attesa di tali accordi, è opportuno che la sospensione avvenga in forza di un dispositivo comunitario previsto dal regolamento stesso.

(4) Per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia, paesi che non figurano nell'allegato II, l'esenzione dal visto è garantita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(5) Per gli apolidi, che non hanno vincoli effettivi con nessuno Stato, e per i rifugiati riconosciuti, che non possono avvalersi della protezione dello Stato di cui hanno la nazionalità, la decisione di imporre o no l'obbligo del visto va presa con riferimento ad un semplice criterio, del fatto cioè che lo Stato in cui risiedono offre loro protezione e rilascia loro documenti di viaggio.

⁽¹⁾ COM(2000) 27 def. (GU C 177, E/66 del 27.6.2000).

⁽²⁾ In forza dell'articolo 1 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, la presente proposta va trattata nel quadro del comitato misto secondo le modalità di cui all'articolo 4 del suddetto accordo.

- (6) In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, gli Stati membri possono esimersi dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.
- (7) Perché sia garantita la trasparenza del sistema e le persone interessate siano informate, ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure che adotta per l'applicazione del presente regolamento; per gli stessi motivi, dette informazioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- (8) In ossequio al principio della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, è necessario e opportuno, per garantire il corretto funzionamento del regime comune dei visti, ricorrere a un regolamento che determini gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
- (9) Il presente regolamento provvede a un'armonizzazione totale nei confronti dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. È opportuno pertanto sostituire la normativa comunitaria vigente in materia.
- (10) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo del sistema Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e da questi due stati il 17 maggio 1999. Osservate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi posti in essere dal presente regolamento si applicheranno anche a questi due Stati,
- lo Stato membro interessato può notificare per iscritto alla Commissione e al Consiglio il provvedimento mediante il quale il paese terzo ha stabilito l'obbligo del visto;
 - entro due mesi dalla notifica, la Commissione pubblica una comunicazione relativa a tale provvedimento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L. L'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione è sospesa cinque giorni dopo la pubblicazione;
- b) quando un paese terzo abroga il provvedimento mediante il quale impone l'obbligo del visto ai cittadini di uno Stato membro:
- lo Stato membro interessato notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e al Consiglio l'avvenuta abrogazione e, appena ricevuta detta notifica, la Commissione pubblica una comunicazione relativa a tale provvedimento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie L;
 - l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo in questione è ripristinata cinque giorni dopo la pubblicazione.
- Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) specificano in particolare la data a partire dalla quale hanno effetto la sospensione o il ripristino dell'esenzione dall'obbligo del visto.
3. I cittadini di nuovi paesi terzi appartenenti in passato a paesi che figurano negli allegati I e II sono soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 finché il Consiglio non decida diversamente secondo le modalità previste dalla pertinente disposizione del trattato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato I devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.
2. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esenti dall'obbligo previsto al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata non sia superiore a tre mesi.

Nell'attesa di accordi di esenzione dall'obbligo del visto fra la Comunità e i paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II:

- a) quando un paese terzo impone l'obbligo del visto ai cittadini di uno Stato membro:

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per «visto» si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria per

- l'ingresso per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri, per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi;
- l'ingresso per un transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito aeroportuale.

Articolo 3

Gli apolidi ai sensi della convenzione di New York del 28 settembre 1954 e i rifugiati riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sono assoggettati all'obbligo del visto, o ne sono esentati, alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato terzo in cui risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio.

Articolo 4

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o disporre deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'esenzione da tale obbligo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, fatti salvi gli accordi di esenzione dall'obbligo del visto da concludersi fra la Comunità e i paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II, per le seguenti categorie di persone:

- a) titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali;
- b) equipaggi civili di aerei e navi;
- c) equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti;
- d) equipaggi civili di navi che operano su corsi d'acqua internazionali;
- e) titolari di salvacondotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari;
- f) persone che entrano nel loro territorio per esercitarvi un'attività retribuita durante il soggiorno.

Gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto gli allievi di istituti scolastici che siano cittadini di un paese terzo dell'allegato I e residenti in un paese terzo dell'allegato II qualora partecipino in gruppo a una gita scolastica e siano accompagnati da un insegnante dell'istituto.

Articolo 5

Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure derogatorie adottate ai sensi dell'articolo 4. Ogni successiva modifica di dette misure deve essere notificata entro cinque giorni lavorativi.

La Commissione pubblica, a titolo informativo, le notifiche di cui al paragrafo 1 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 574/99 ⁽¹⁾ è sostituito dal presente regolamento.

L'allegato 1 dell'Istruzione consolare comune e l'allegato 5 del Manuale comune, ad eccezione della parte IV, così come figurano nella decisione del comitato esecutivo del 28 aprile 1999 [SCH/Com-ex(99)13] relativa alle versioni definitive del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

⁽¹⁾ GU L 72 del 18 marzo 1999, pag. 2.

ALLEGATO I

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. STATI

Afghanistan	Giamaica	Papua Nuova Guinea
Albania	Gibuti	Perù
Algeria	Giordania	Qatar
Angola	Grenada	Repubblica Centrafricana
Antigua e Barbuda	Guinea	Repubblica del Sud Africa
Arabia Saudita	Guinea Bissau	Repubblica democratica del Congo
Armenia	Guinea Equatoriale	Repubblica Dominicana
Azerbaigian	Guyana	Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro)
Bahama	Haiti	Ruanda
Bahrein	India	Russia
Bangladesh	Indonesia	Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis
Barbados	Iran	Saint Lucia
Belize	Iraq	Saint Vincent e Grenadine
Benin	Kazakistan	Salomone, Isole
Bhutan	Kenya	Samoa
Bielorussia	Kirghizistan	São Tomé e Príncipe
Birmania/Myanmar	Kiribati	Seicelle
Bosnia-Erzegovina	Kuwait	Senegal
Botswana	Laos	Sierra Leone
Burkina Faso	Lesotho	Siria
Burundi	Libano	Somalia
Cambogia	Liberia	Sri Lanka
Camerun	Libia	Sudan
Capo Verde	Madagascar	Suriname
Ciad	Malawi	Swaziland
Cina	Maldive	Tagikistan
Colombia	Mali	Tanzania
Comore	Marianne settentrionali	Thailandia
Congo	Marocco	Togo
Corea del Nord	Marshall (isole)	Tonga
Costa d'Avorio	Mauritania	Trinidad e Tobago
Cuba	Mauritius	Tunisia
Dominica	Micronesia	Turchia
Egitto	Moldova	Turkmenistan
Emirati arabi uniti	Mongolia	Tuvalu
Eritrea	Mozambico	Ucraina
Etiopia	Namibia	Uganda
ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Nauru	Uzbekistan
Figi	Nepal	Vanuatu
Filippine	Niger	Vietnam
Gabon	Nigeria	Yemen
Gambia	Oman	Zambia
Georgia	Pakistan	Zimbabwe
Ghana	Palau	

2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Autorità palestinese
Taiwan
Timor orientale

ALLEGATO II

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1. STATI

Andorra	Estonia	Polonia
Argentina	Giappone	Repubblica ceca
Australia	Guatemala	Romania
Bolivia	Honduras	San Marino
Brasile	Israele	Santa Sede
Brunei	Lettonia	Singapore
Bulgaria	Lituania	Slovacchia
Canada	Malesia	Slovenia
Cile	Malta	Stati Uniti
Cipro	Messico	Svizzera
Corea del Sud	Monaco	Ungheria
Costa Rica	Nicaragua	Uruguay
Croazia	Nuova Zelanda	Venezuela
Ecuador	Panama	
El Salvador	Paraguay	

2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA CINA

RAS di Hong Kong (*)

RAS di Macao (*)

(*) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica unicamente ai titolari di passaporti rilasciati da queste regioni amministrative speciali.
